



COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CS **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 109/AA al N. 112/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 35 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Raffaele DE LUGGO e della società OASIS SSD SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE DE LUGGO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Oasis SSD SRL, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto federale, per avere, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Oasis SSD SRL, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Cantone Francesco Pio, nonché per averne consentito la partecipazione alla gara Oasis SSD SRL – Football Ciro Caruso del 23.05.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 17; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Oasis SSD SRL nella gara sopra indicata, sottoscritto la distinta di gara della Oasis SSD SRL consegnata all'Arbitro, nella quale è indicato il calciatore Cantone Francesco Pio attestando in tal modo, in maniera non veridica, il regolare tesseramento di tale calciatore;

OASIS SSD SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele DE LUGGO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società OASIS SSD SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele DE LUGGO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione nella Coppa Regionale Under 17 per la società OASIS SSD SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 809 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri. Luca LO CICERO, Fabio MAFFI, Ugo FRANZOSO e della società A.C. ARDOR LAZZATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA LO CICERO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società AC ARDOR LAZZATE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 del SGS s.s. 2020/2021, per avere lo stesso consentito, o comunque non impedito, a tesserati della Società che peraltro rivestono ruoli apicali, di contattare il calciatore Marco Vago, sia direttamente che per il tramite della ASD Cittadella 1945 con cui il calciatore era tesserato all'epoca dei fatti, al fine di proporgli di prendere parte ad un "provino" non autorizzato dalla FIGC - SGS e consistente in una partita amichevole da svolgersi il 23.5.2021, Categoria Allievi Under 16, tra la AC ARDOR LAZZATE ed il CALCIO COMO;

FABIO MAFFI, all'epoca dei fatti (nonché a tutt'oggi) Vice Presidente della Società AC ARDOR LAZZATE, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 del SGS s.s. 2020/2021, per avere lo stesso trasmesso, in data 18.5.2021, la mail dall'indirizzo della società con cui si richiedeva alla ASD Cittadella 1945 il nulla osta alla partecipazione del proprio calciatore Marco VAGO ad un "provino" non autorizzato dalla FIGC - SGS e consistente in una partita amichevole da disputarsi il 23.5.2021, Categoria Under 16, tra la AC ARDOR LAZZATE ed il CALCIO COMO;

UGO FRANZOSO, Dirigente accompagnatore ufficiale della Società AC ARDOR LAZZATE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 del SGS s.s. 2020/2021, per avere lo stesso contattato direttamente il calciatore Marco Vago, per il tramite del di lui padre, al fine di proporgli di prendere parte ad un "provino" non autorizzato dalla FIGC - SGS e consistente in una partita amichevole da disputarsi il 23.5.2021, Categoria Under 16, tra la AC ARDOR LAZZATE ed il CALCIO COMO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio MAFFI, Ugo FRANZOSO e Luca LO CICERO, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. ARDOR LAZZATE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca LO CICERO, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Fabio MAFFI, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Ugo FRANZOSO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e per la società A.C. ARDOR LAZZATE.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 209 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Fabio SCARABATTOLI e della società A.S.D. SAN SISTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO SCARABATTOLI, soggetto svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell'interesse ed in favore della società A.S.D. San Sisto, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in sede di commento dell'incontro A.S.D. San Sisto - Vivialtoteveresansepolcro, disputato in data 17.10.2021 e valevole per il Campionato di Eccellenza Regionale del Comitato Regionale Umbria per la stagione sportiva 2021-2022, leso l'onore, il prestigio e il decoro propri dell'Arbitro che ha diretto tale gara, nonché anche quelli propri dell'Istituzione Federale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni offensive, propalate nel corso di un'intervista trasmessa dal programma televisivo "UMBRIASPORT DOMENICA", andato in onda in data 17.10.2021 sull'emittente televisiva CANALE11;

A.S.D. SAN SISTO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio SCARABATTOLI e dal Sig. Giorgio PERINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN SISTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabio SCARABATTOLI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN SISTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 67 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CALABRESE, Gaetano STAIANO, Antonio MARTONE, e della società ASD SANTA MARIA LA CARITÀ avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CALABRESE, Presidente della Società ACD Santa Maria la Carità all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Nocerino Nicola e Martone Antonio, nonché per aver consentito l'utilizzo del primo in occasione della gara ASD San Sebastiano Calciomezzo – ACD Santa Maria la Carità del 29.5.2021, e del secondo in occasione della gara ASD Real Boschese – ACD Santa Maria la Carità del 19.6.2021, gare entrambe valevoli per la Coppa Regionale Campania Under 18, omettendo anche di far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva;

GAETANO STAIANO, Dirigente accompagnatore della società ACD Santa Maria la Carità all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD San Sebastiano Calciomezzo – ACD Santa Maria la Carità del 29.5.2021, ed ASD Real Boschese – ACD Santa Maria la Carità del 19.6.2021, valevoli per la Coppa Regionale Campania Under 18, sottoscritto e consegnato all'arbitro le distinte di gara della ACD Santa Maria la Carità, nella prima delle quali è indicato il nominativo del calciatore Nocerino Nicola e nella seconda delle quali è indicato il nominativo del calciatore Martone Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per tale società;

ANTONIO MARTONE, Calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara ASD Real Boschese – ACD Santa Maria la Carità del 19.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Campania Under 18, nelle fila della squadra schierata dalla ACD Santa Maria la Carità, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva;

ASD SANTA MARIA LA CARITÀ, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig.ri Giuseppe CALABRESE in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD SANTA MARIA LA CARITÀ, e dei Sig.ri Gaetano STAIANO, e Antonio MARTONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CALABRESE, e di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Gaetano STAIANO, di 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Antonio MARTONE, E di euro 333,34 (trecentotrentatre/34) per la società ASD SANTA MARIA LA CARITÀ;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina